



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 3 del 16/01/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 322/17 – GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N. 757/2014 R.G. SIG. RA TICLI CARMELA / COMUNE DI RAGUSA.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

**CHE** con atto di citazione notificato a questo Ente in data 14.04.2015, la signora Ticli Carmela conveniva in giudizio il Comune di Ragusa, avanti al Giudice di Pace di Ragusa, all'udienza del 4 giugno 2015, al fine di essere risarcita dei danni fisici subiti in seguito ad un sinistro occorso in data 24.03.2014, e causato da una buca;

**CHE** il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, con deliberazione di G.M. n. 217 del 12.05.2015, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto; il giudizio veniva iscritto al n. 757/2015 R.G.;

**CHE** con sentenza civile n. 322/17, depositata in data 04.09.2017 e notificata in forma esecutiva in data 17.10.2017 pr. 110094, il Giudice di Pace di Ragusa, accoglieva la domanda attorea e conseguentemente condannava il Comune di Ragusa al pagamento della somma di €, 4.432,95 in favore della signora Ticli Carmela, a titolo di risarcimento danni fisici; condannava altresì il Comune di Ragusa, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 1.336,55 di cui €. 436,55 per spese, ivi comprese €. 350,00 per CTU, ed €. 900,00 per compensi, oltre accessori di legge;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza civile n. 322/17, notificata in forma esecutiva in data 04.09.2017, la complessiva somma di €. 6.182,71, così determinata: €. 4.432,71 per risarcimento danni, €. 900,00 per compensi, €. 135,00 per spese forfetarie 15%, €. 41,40 CPA 4%, €. 236,81 IVA 22%, €. 436,55 per spese liquidate in sentenza;

**VISTA** la nota pr. 109717 del 17.10.2017, con la quale l'avv. Daniele Drago, legale di controparte, in riferimento alla sentenza in oggetto, ha trasmesso la procura speciale del 27.09.2017, con cui la signora Ticli Carmela nomina l'avv. Alessandro Iacono quale procuratore speciale all'incasso delle somme spettanti e derivanti dalla sentenza n. 322/17;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017: “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;

**VISTO** l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge”;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

## **DETERMINA**

1) Impegnare in forza ed in esecuzione della sentenza n. 322/2017 depositata in data 04.09.2017, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, la complessiva somma di €. 6.182,71, così determinata: €. 4.432,71 per risarcimento danni, €. 900,00 per compensi, €. 135,00 per spese forfetarie 15%, €. 41,40 CPA 4%, €. 236,81 IVA 22%, €. 436,55 per spese liquidate in sentenza,

2) Liquidare il superiore importo di €. 6.182,71, con accredito sul c.c. bancario dell'avv. Alessandro Iacono, come da procura speciale allegata a firma dell'attrice signora Ticli Carmela , trasmessa dall'avv. Daniele Drago con nota pr. 109717 del 17.10.2017,

3) imputare l'importo complessivo di €. 6.182,71 al capitolo 1230, Bil. **2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002**, PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;

5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza avvenuta in data 17 ottobre 2017, e quindi entro il 14.02.2018;

---

Ragusa, 16/01/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*